

ART. 7

(Congresso)

- 1) Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, Il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.
- 2) Il Comitato Direttivo assume Il Regolamento Congressuale Nazionale,
- 3) Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.
- 4) Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.
- 5) Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriale, regionale e nazionale.
- 6) Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.
- 7) Il Regolamento congressuale nazionale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- l'Organo di Controllo (ove presente ai sensi dell'art 30 del CTS)

ART. 9

(Assemblea degli associati)

- 1) L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- 2) L'Assemblea degli associati elegge:
 - Comitato Direttivo;
 - Organo di Controllo (ove previsto ai sensi dell'art.30 del CTS).
- 3) L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.
- 4) L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.
- 5) L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
- 6) In caso di impedimento a forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza a impedimento, dal Vicepresidente.
- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associative e, se previsto, del soggetto

- incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - delibera sulla composizione numerica della Presidenza;
 - su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e all'interno di questa il vicepresidente;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
 - delibera sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 10) È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione a scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti i casi.
- 11) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole del due terzi dei presenti.
- 12) L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
- 13) L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario Verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

ART. 10

(Il Comitato Direttivo)

- 1) Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:
- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
 - emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 - decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
 - convocare convegni e conferenze;
 - decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
 - assumere il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali previsto dalla rete Auser per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati dall'Auser;
 - deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
 - deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dalla Commissione di Garanzia;
 - deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'assemblea, del Presidente o della Presidenza;

- 2) Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'assemblea, e comunque sempre in numero dispari.
- 3) I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
- 4) Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea procede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.
- 5) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
- 6) Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
- 7) Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11 (Presidente)

- 1- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2- Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3- Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere rieletto.
- 4- Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
 - convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - assume di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - nomina procuratori speciali;
 - propone all'Assemblea l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, tra questi di un Vicepresidente.
- 5- In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
- 6- Il Presidente In carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Presidenza)

- 1- La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
- 2- I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere rieletti,
- 3- La Presidenza:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e

vigila sulla loro realizzazione;

- svolge funzioni di direzione; indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- predispone Il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 13

(Organo di Controllo)

- 1) L'organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art 30 del CTS. Qualora venga istituito le sue modalità di funzionamento si articolano come seguì.
- 2) L'Organo di Controllo dell'associazione vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 3) L'Organo di Controllo esercita Inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- 4) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5) L'Organo di Controllo è eletto con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.
- 6) I componenti dell'Organo di Controllo devono rispondere a requisiti di competenza, serietà ed esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c... Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 7) L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'organo di Controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Organo di Controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
- 8) In caso di rinuncia a decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti, I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 9) La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.
- 10) I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.
- 11) Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano eletti nell'Assemblea degli Associate sono considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come la sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo.
- 12) L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 13) L'Organo di Controllo inoltre:
 - verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo dell'associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l'Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

- 1- La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.
- 2- La Commissione procede, su istanza degli assolti, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad indicare al Comitato Direttivo cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - richiamo scritto
 - sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
 - esclusione.
- 3- Avverso ai procedimenti assunti l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

TITOLO IV

(STRUTTURE DELL'AUSER)

ART. 16

(Centro Regolatore)

- 1) In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, la struttura statutariamente definita al livello territoriale è Il Centro Regolatore che svolge attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore affiliati e delle loro attività di interesse generale.
- 2) È titolare dei rapporti con le Istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.
- 3) In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.
- 4) Il Centro Regolatore, statutariamente definito, deve svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
- 5) Compete ai Centri Regolatori la proposta di candidature delle Presidenze.

ART. 17

(Auser Territoriale)

- 1) L'Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale a comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:
 - indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale
 - coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale;
 - facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell'Organo di Controllo;
 - funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle

associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso Il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

- 2- L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in Conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

ART. 18

(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)

- 1- Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

TITOLO V — AFFILIAZIONE

ART. 19

(Affiliazione)

1. L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
3. L'Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all'articolo 5 del Codice stesso, salvo quelle diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS, qualora decidesse di aprire la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.
4. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell'affiliazione.
5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa l'Associazione mantiene la propria autonomia, e risponde pertanto in proprio del proprio operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 20

(Vincoli di affiliazione)

1. L'Associazione condivide gli scopi dello Statuto della rete Auser e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-insieme.
2. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati all'art. 2 del vigente Statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.
3. L'Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite l'Auser territoriale, all'Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti.
4. L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo e indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.